

Convenzione per prestazioni mediche specialistiche di Pediatria presso l'Ospedale di Urbino

T R A

L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (in seguito denominata "Azienda Ospedaliera"), con sede legale in P.Le Cinelli n. 4 – Pesaro (PU), Codice Fiscale e Partita IVA: 02432930416, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Capalbo, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda medesima

E

L'ASUR – Area Vasta 1 (in seguito denominata "Area Vasta 1"), con sede legale in Via Oberdan n. 2 – Ancona (AN), Codice Fiscale e Partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR Dott. Alessandro Marini

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera si impegna ad effettuare garantire in favore dell'Area Vasta 1, per il tramite di personale medico in possesso della necessaria competenza e comprovata esperienza, l'espletamento di prestazioni mediche specialistiche consistenti in turni di guardia pediatrica (guardia notturna 20.00 – 8.00 o diurna festiva 8.00 – 20.00) presso l'Ospedale di Urbino, prevedendo l'effettuazione di un numero mensile di turni di guardia di norma pari a cinque aumentabili solo di fronte ad esigenze da valutare da parte del Responsabile dell'Unità Operativa in particolare avuto riguardo alla garanzia per lo svolgimento dell'attività istituzionale di reparto e nel rispetto dei vincoli normativi sull'orario di lavoro e previa condivisione con il personale assegnato alla U.O. Il numero mensile dei turni non potrà comunque superare i dieci turni mensili. Sono fatti salvi i turni effettuati dalla decorrenza fino al mese di giugno;

.

La suddetta attività verrà svolta dai Dirigenti Medici preposti al di fuori dell'orario di servizio secondo un calendario di turni di guardia programmati, nel rispetto prioritario delle esigenze istituzionali della struttura di appartenenza dei professionisti, tra i Direttori delle UU.OO.CC. Pediatria di entrambe le Amministrazioni e sotto l'opportuno controllo garantito dalle competenti Direzione Mediche di Presidio.

L'Area Vasta 1 si impegna a registrare la presenza dei professionisti con sistemi di rilevazione oggettiva.

ART. 2

L'Area Vasta 1 si impegna a mettere a disposizione dei professionisti in convenzione la strumentazione necessaria all'espletamento delle prestazioni.

ART. 3

A fronte dello svolgimento delle prestazioni rese, l'Area Vasta 1 si impegna a corrispondere i seguenti compensi all'Azienda Ospedaliera:

- € 60,00 orari, maggiorati di IRAP.

Per i relativi trasferimenti i professionisti sono autorizzati esclusivamente all'uso del mezzo proprio senza previsione di alcun rimborso spese.

ART. 4

L'Area Vasta 1 provvede a trasmettere trimestralmente all'Azienda Ospedaliera la distinta degli accessi riportante nominativi, date, orari debitamente validata dal Direttore della U.O.C. Pediatria dell'Area Vasta medesima.

L'Azienda Ospedaliera provvederà conseguentemente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, ad emettere relativa fattura.

L'Area Vasta 1 si impegna a corrispondere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, quanto dovuto all'Azienda Ospedaliera, la quale disporrà poi il pagamento delle spettanze al professionista avente diritto, nella misura prevista dalla normativa vigente in materia, trattenuta la percentuale del 5%.

ART. 5

La presente convenzione decorre dal 15.4.2017 al 31.12.2017 ed è rinnovabile tramite approvazione di successivo atto.

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero obiettivamente il mantenimento della medesima, ciascuna parte avrà la facoltà di esercitare il recesso dandone comunicazione scritta all'altra mediante raccomandata a.r., rispettando un termine di preavviso non inferiore a sessanta giorni dal ricevimento.

Restano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

ART. 6

In riferimento alla attività oggetto di convenzione l'Area Vasta 1 garantisce ai professionisti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera la copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi, con esclusione del dolo e della colpa grave, ai sensi dell'art. 21 CCNL della Dirigenza medica 2002-2005 s.m.i..

ART. 7

I professionisti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera sono tenuti al rispetto e alla puntuale applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 8

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del servizio in oggetto, in conformità alle norme di legge vigenti.

ART. 9

Per ogni lite giudiziaria in ordine all'interpretazione o applicazione della presente convenzione il foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro.

ART. 10

Il presente atto, ai sensi degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Fano (PU) _____

Pesaro (PU) _____

ASUR MARCHE
Il Direttore di Area Vasta 1
(*Dott. Giovanni Fiorenzuolo*)

Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
Il Direttore Generale
(*Dott.ssa Maria Capalbo*)
